



Federazione
Motociclistica
Italiana

DOMANDE FREQUENTI MOTO CLUB e ASPETTI LEGALI

MOTO CLUB

Dove trovo tutte le informazioni in merito alle procedure di affiliazione e riaffiliazione?

Tutte le informazioni che riguardano i Moto Club sono pubblicate sul sito federale nella sezione "Moto Club" e sulla Circolare FMI 2022. Di seguito i link di riferimento:

<https://www.federmoto.it/costituire-un-moto-club/>

<https://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2021/08/Circolare-FMI-2022.pdf>

A chi mi devo rivolgere per informazioni e procedure?

Si deve rivolgere al Comitato Regionale di competenza. I loro contatti sono disponibili sul sito federale nella sezione "Comitati Regionali".

Come si costituisce un Moto Club?

Un'associazione che intenda presentare domanda di Affiliazione alla FMI deve essere costituita in forma di Associazione o Società Sportiva Dilettantistica, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e secondo le indicazioni degli Statuti del CONI e della FMI.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito federale al seguente link:

<https://www.federmoto.it/costituire-un-moto-club/>

Quando e quanto costa affiliarsi/riaffiliarsi alla FMI?

Affiliazione:

- Termini: 1 novembre 2021 - 30 settembre 2022
- Costo: €200

Riaffiliazione:

- Termini: dal 1 novembre 2021 al 31 dicembre 2021

(Possibilità di invio tramite l'utenza federale dei documenti per approvazione dal 01 ottobre 2021)

- Costo: €100,00

Quali documenti devo presentare al Comitato Regionale per affiliare il Moto Club per la prima volta alla FMI?

L'elenco dei documenti da presentare al Comitato Regionale è pubblicato sul sito federale al seguente link:

<https://www.federmoto.it/costituire-un-moto-club/>

Per ulteriori informazioni, si deve rivolgere al Comitato Regionale di appartenenza.



**Federazione
Motociclistica
Italiana**

Cosa devo fare per riaffiliare il Moto Club alla FMI?

Il Moto Club, tramite la propria utenza federale, invia in digitale la riaffiliazione, allegando tutti i documenti necessari.

Dopo aver effettuato le dovute verifiche, se non vengono evidenziate irregolarità il Comitato Regionale accetta la richiesta del Moto Club: viene inviata, quindi, una e-mail alla casella di posta elettronica certificata del Moto Club contenente il codice OTP e il link per firmare digitalmente i documenti di riaffiliazione.

Non appena il Moto Club ha completato la procedura, la richiesta di riaffiliazione passa da «Accettata» a «Firmata»: solo a questo punto il Comitato Regionale può finalizzare la riaffiliazione per la stagione sportiva 2022.

Che cosa è la PEC federale assegnata ai Moto Club?

Se il Moto Club non è in possesso di una propria casella di posta elettronica certificata (PEC), la FMI provvederà a fornire un account federale. La PEC è obbligatoria e verrà utilizzato dalla FMI per le comunicazioni ufficiali. Tutte le informazioni saranno comunque fornite al momento della affiliazione/riaffiliazione. La PEC è obbligatoria e vincolante per la finalizzazione dell'affiliazione.

Come si utilizza la PEC federale?

Le istruzioni per attivare ed utilizzare la PEC federale sono disponibili sulla propria utenza, sezione "Affiliazione → Documenti MC".

Per maggiori informazioni vi potete rivolgere al Comitato Regionale competente.

Si ricorda che per recuperare le credenziali di accesso è necessario inserire la partita IVA della Federazione Motociclistica Italiana (01383341003) e non quella del Moto Club.

Cosa riceve il Moto Club dalla FMI al momento della Affiliazione/Riaffiliazione?

KIT Moto Club affiliazione composto da: Tessera Presidente, Agenda FMI 2022 e segnalibro, Bandiera FMI, Gagliardetto FMI, Targa "Moto Club Affiliato FMI".

Cosa devo fare in caso di modifiche del Consiglio Direttivo e/o dei dati statutari (denominazione, Legale Rappresentante, sede legale, natura giuridica dell'associazione e modifica/sostituzione Statuto)?

Il Moto Club deve comunicare al Comitato Regionale territorialmente competente ogni variazione dei dati statutari, specificatamente deliberata con verbale di Assemblea. Tale verbale deve essere trasmesso al Co.Re. entro e non oltre 20 giorni dalla riunione assembleare. Il Co. Re. trasmette il verbale di Assemblea alla FMI che, previa verifica di conformità, rilascia il nulla osta per apportare le opportune modifiche nei programmi informatici federali e per consentire al Moto Club di procedere alla registrazione delle variazioni statutarie all'Agenzia delle Entrate.

Il certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate a seguito della registrazione di variazione statutaria deve essere inviato dal Moto Club al Co.Re. di competenza.



**Federazione
Motociclistica
Italiana**

In che cosa consiste il tesseramento online dei Moto Club?

Il Moto Club deve sottoscrivere una apposita convenzione con la FMI; successivamente potrà rilasciare online su richiesta dell'interessato esclusivamente Tessere Member. Il pagamento si effettua tramite Carta di Credito o Prepagata.

Maggiori informazioni sono presenti nel documento "Guida Tesseramento online ai MC aderenti" pubblicato nell'utenza federale del Moto Club (sezione "Documenti").

Il Moto Club può cancellare una Tessera erroneamente assegnata o modificare l'intestatario?

Non si può procedere all'annullamento della Tessera federale di qualsiasi tipologia o alla modifica dell'intestatario una volta registrata la Tessera nel sistema informativo federale (anche se richiesta online).

Si possono modificare i dati anagrafici di un proprio tesserato?

Il Moto Club deve registrare i dati anagrafici che risultano nei documenti del tesserato (documento di identità/codice fiscale). In caso di errata registrazione, i dati possono essere modificati dal Moto Club tramite la propria utenza, ad esclusione del codice fiscale. Per eventuali problemi, si deve rivolgere al Comitato Regionale di competenza.

È importante che il codice fiscale sia corretto in quanto è un dato essenziale per l'accesso al portale MyFmi/Sigma.

ASPETTI LEGALI

Un minore può diventare socio del Moto Club e richiedere la Tessera FMI?

Un minore può diventare socio di un Moto Club ma, stante la mancanza della piena capacità di agire fino al raggiungimento della maggiore età (art. 2 del Codice Civile), la sua domanda di ammissione all'Associazione e di richiesta di tesseramento alla FMI dovrà essere firmata dai genitori/tutori, esercenti la responsabilità genitoriale.

Il socio minore ha diritto di voto nell'Assemblea del Moto Club?

Il diritto di voto dei soci minorenni deve essere validamente riconosciuto negli statuti dei Moto Club. Può essere riconosciuto a coloro che abbiano raggiunto una certa maturità, come ad esempio al compimento del sedicesimo anno d'età (come proposto dalla FMI nel proprio statuto tipo), oppure consentendo ad uno dei genitori di esercitare il diritto di voto in vece del minore.

Un socio minore può candidarsi ed essere eletto nel Consiglio Direttivo del Moto Club?

Il diritto per il minore all'elettorato passivo (ossia la possibilità di essere eletto come componente degli organi direttivi dell'Associazione) è sempre da escludere, in quanto questo comporterebbe il compimento di veri e propri atti giuridici per i quali egli non è giuridicamente "capace" ai sensi del



**Federazione
Motociclistica
Italiana**

Codice Civile. Inoltre, non è consentito che il diritto all'elettorato passivo del minore venga trasferito in capo ai genitori, in quanto lo stesso è un diritto personalissimo dell'associato.

I Moto Club possono svolgere le Assemblee in modalità a distanza?

Come previsto dagli artt. 73 e 106 del D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia"), anche per le Associazioni e Società sportive dilettantistiche possono svolgere le assemblee sociali con modalità "a distanza", anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie.

Tuttavia, per rispettare i criteri di tracciabilità e di trasparenza, è necessario che le Assemblee vengano svolte mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Quale piattaforma online deve essere utilizzata per lo svolgimento dell'Assemblea?

Non vi è una specifica indicazione della piattaforma da utilizzare, ma il Consiglio dovrà valutare lo specifico contesto di riferimento e individuare uno strumento che sia adeguato a consentire la potenziale accessibilità a tutti gli associati oltre che la loro fattiva partecipazione. Pertanto è necessario individuare un sistema di videoconferenza che permetta l'interazione tra gli associati, la visibilità di tutti e l'eventuale possibilità di scambio di documenti, laddove necessario, in ragione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ricordiamo che è necessario garantire l'identificabilità ed il pieno esercizio del diritto di voto dei soci partecipanti. A tal fine è possibile avvalersi di ulteriori appositi strumenti offerti dalle diverse piattaforme telematiche.

Quali sono i termini e le modalità di convocazione delle Assemblee a distanza?

I termini di convocazione sono i medesimi previsti dallo statuto sociale, mentre per le modalità di convocazione sarà opportuno procedere anche con un avviso di convocazione che consenta di raggiungere personalmente tutti i soci (es: invio email, invio sms, pubblicazione sul sito internet del motoclub, pubblicazione sui canali social). Questo per poter dimostrare l'avvenuto rispetto della necessaria pubblicità e democraticità previsti per legge.

Come deve essere redatto il verbale di Assemblea svolta in modalità a distanza?

Il verbale dell'Assemblea a distanza potrà essere redatto anche non contestualmente, ma dovrà comunque essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Il luogo fisico della sede assembleare da indicare in atti sarà quello in cui si trova il Segretario estensore, il quale dovrà però avere la cura di specificare in atti che *"l'assemblea è tenuta con modalità telematica nel rispetto della normativa emergenziale di contenimento della diffusione del Covid-19, di cui agli articoli 73 e 106, D.L. 18/2020 e art. 3, D.L. 183/2020 (conv. in L. 27/2020)"*.

Nel verbale devono essere indicati anche gli strumenti telematici utilizzati.



Federazione
Motociclistica
Italiana

I Moto Club affiliati possono utilizzare il logo della Federazione Motociclistica Italiana in abbinamento al proprio marchio?

I Moto Club affiliati hanno la possibilità di utilizzare legittimamente il Logo della FMI in abbinamento, seppur distinto, rispetto al proprio logo o alla propria denominazione, e ciò comunque sempre e solo nel periodo di validità dell'affiliazione e nel rispetto delle rigide prescrizioni di grandezza, forma, colore e modalità di uso dettagliatamente indicate nel Regolamento (<https://www.federmoto.it/wp-content/uploads/sites/2/2015/03/Regolamento-Logo-FMI-pagine-singole.pdf>). Non è da ritenersi ammissibile, dunque, l'inclusione del Logo, del carattere tipografico (*lettering*) o della denominazione ("Federazione Motociclistica Italiana" o "FMI") all'interno del logo dei MC. È inoltre fatto divieto assoluto a soggetti affiliati o riconosciuti a qualunque titolo dalla Federazione di fregiarsi o utilizzare il logo del CONI sia esso accompagnato o meno dai "cerchi olimpici".

Il marchio della Federazione Motociclistica Italiana non è cedibile a terzi, ma ne viene concesso l'utilizzo esclusivamente a soggetti espressamente e tassativamente identificati e riconosciuti dalla Federazione.

Dove posso apporre il logo FMI?

Il logo FMI può essere apposto in calce alla propria carta intestata, sulle targhe delle proprie sedi, su tutto l'abbigliamento ufficiale e di rappresentanza, sui mezzi di trasporto quali camion e furgoni, su fondali interviste (back-drop), all'interno delle aree hospitality o motorhome nonché sul proprio materiale cartaceo o digitale (locandine, volantini, programmi ufficiali, comunicati stampa, sui propri siti web, social etc.). Per ogni specifico utilizzo sarà però necessario attenersi alle proporzioni, misure e allocazioni specificamente stabilite dalla Federazione.

Qualora una ASD/SSD non rinnovasse l'affiliazione, dovrà immediatamente rimuovere il Logo FMI ed ogni eventuale segno riconducibile alla Federazione ovunque lo abbia apposto.

La Federazione si riserva la piena facoltà di effettuare attività di monitoraggio e di predisposizione di controlli volontari o su apposita segnalazione.

Quando entrerà in vigore la Riforma dello Sport (Legge 23 luglio 2021, n.106)?

- **Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le Associazioni sportive dilettantistiche (art. 10 ter)**

Al fine di consentire alle Associazioni Sportive Dilettantistiche di disporre del tempo necessario per recuperare l'equilibrio economico per la prosecuzione delle loro attività sportive e sociali, viene disposta **una proroga fino al 31 dicembre 2023 delle concessioni relative ad impianti sportivi su terreni demaniali e comunali che siano già scadute o in attesa di rinnovo ovvero in scadenza entro l'anno 2021**, in analogia e ad integrazione di quanto disposto dall'art. 100 del Decreto Legge "Agosto" (D.L. n. 104/2020), con il quale è stata concessa una proroga, in quel caso quindicennale, delle concessioni fluviali e lacuali alle "Società sportive iscritte al registro del CONI".



➤ **Fondo a sostegno al settore sportivo (art. 10, co. 3)**

In sede di conversione del Decreto “Sostegni *bis*” è stato **incrementato di 30 milioni di euro** il fondo volto a riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da COVID-19, **estendendo altresì tale contributo alle spese di sanificazione e prevenzione.**

➤ **Entrata in vigore dei decreti attuativi della c.d. Riforma dello Sport (art. 10 co. 13 *quater*)**

Il Parlamento ha modificato i termini di entrata in vigore delle disposizioni dei Decreti legislativi di Riforma dello Sport come segue:

DATA DI ENTRATA IN VIGORE	NORME DI RIFERIMENTO	MISURE
1° gennaio 2022	art. 10, D.lgs. n. 36/2021	Riconoscimento a fini sportivi: viene istituito il “Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche” presso il Dipartimento per lo Sport in luogo del Registro tenuto attualmente dal CONI
	art. 39, D.lgs. n. 36/2021	Istituzione del Fondo per il passaggio al professionismo ed estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili
	art. 40, D.lgs. n. 36/2021	Misure volte alla promozione della parità di genere a tutti i livelli ed in ogni struttura
	artt. 43 - 50, D.lgs. n. 36/2021	Disposizioni per le pari opportunità per le persone con disabilità nell’accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato
	D.lgs. n. 40/2021	Disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali
31 agosto 2022	D.lgs. n. 39/2021	Norme in materia di semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi ivi compresa l’acquisizione della personalità giuridica per il tramite dell’iscrizione al Registro
1° gennaio 2023	D.lgs. n. 36/2021 (salvo disposizioni già in vigore)	Disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici , nonché di lavoro sportivo
	D.lgs. n. 37/2021	Disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo
	D.lgs. n. 38/2021	Norme in materia di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi

Quali sono gli aspetti principali della Riforma dello Sport che interessano i Moto Club?

- ❖ Istituzione del “Registro nazionale delle attività dilettantistiche” presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport – che sostituirà l’attuale Registro tenuto e



**Federazione
Motociclistica
Italiana**

gestito dal CONI (in vigore dal 1 gennaio 2022). Il nuovo Registro avrà funzioni e caratteristiche simili a quelle del "RUNTS" in relazione al Terzo Settore per cui tutti dati e le notizie inseriti saranno "opponibili ai terzi" e certificherà la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive in esso iscritte per tutti gli effetti agevolativi e non solo che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.

Alla domanda di iscrizione, in aggiunta a quanto già richiesto oggi, dovranno essere allegati anche i contratti con i collaboratori con l'indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte da ciascuno e i rendiconti annuali con le relative delibere assembleari di approvazione.

- ❖ Nuova definizione della figura del lavoratore sportivo, definito come "l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo" (art. 2 decreto 36, in vigore dal 1° gennaio 2022). Al lavoratore sportivo così definito, dovranno essere assicurate specifiche tutele sanitarie, assicurative e previdenziali in base all'inquadramento del relativo rapporto di lavoro. Lo stesso sarà considerato un lavoratore a tutti gli effetti ed il suo rapporto dovrà essere inquadrato nelle ordinarie forme del lavoro subordinato, autonomo, delle collaborazioni coordinate e continuative, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, della prestazione occasionale.

Nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, agli enti sportivi dilettantistici, così come agli organismi sportivi riconosciuti dal CONI, la riforma riconosce la possibilità di avvalersi di "amatori" che mettano a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport con finalità amatoriali. La loro attività dovrà essere personale, spontanea, gratuita e senza fine di lucro, neanche indiretto. Per tali prestazioni potranno essere riconosciuti esclusivamente premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spesa, anche forfettari. Qualora tali indennità e rimborsi dovessero superare il limite reddituale di cui all'art. 69, co. 2, TUIR (€ 10.000,00), tali prestazioni saranno da considerarsi di natura professionale per l'intero importo e, pertanto, da assoggettare al regime dei lavoratori sportivi.

Quali conseguenze ci sono per le ASD/SSD iscritte al nuovo Registro Nazionale delle Attività Dilettantistiche?

Gli iscritti al nuovo Registro possono acquisire la personalità giuridica di diritto privato con modalità semplificata. Con la domanda di iscrizione sarà possibile presentare istanza di riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione, in deroga alla disciplina ordinaria (di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361), previo deposito da parte del Notaio nominato, dell'atto costitutivo e dello statuto successivamente alla verifica sulla sussistenza delle condizioni di legge. Dall'esame del testo attuale della norma pare di poter dire che non sia prevista alcuna soglia minima di patrimonio vincolato.



**Federazione
Motociclistica
Italiana**

Tale riconoscimento farà sì che le associazioni sportive dilettantistiche acquisiscano un'autonomia patrimoniale perfetta con la separazione del patrimonio dell'associazione da quello del legale rappresentante e di chi agisce in nome e per conto dell'associazione stessa.

Che cos'è la Certificazione Verde (cd Green Pass)?

Il Certificato Verde è un documento che attesta la guarigione dal Covid (validità 6 mesi), l'avvenuta somministrazione di almeno la prima dose vaccinale (con validità di 12 mesi dal giorno della somministrazione) ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo nelle 48 ore precedenti.

N.B.: le prescrizioni inerenti alla Certificazione Verde non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (minori di 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Quali sono i nuovi protocolli e le nuove linee guida per la gestione delle attività di allenamento e di didattica sportiva, per l'organizzazione e la gestione di eventi sportivi federali?

❖ ACCESSO ALL'IMPIANTO DOVE SI SVOLGE UN EVENTO/COMPETIZIONE MOTOCICLISTICA FEDERALE

Obbligatoriamente richiesto il generalizzato possesso della Certificazione Verde sia per gli spettatori che per le persone accreditate e i partecipanti alla manifestazione (a meno di Screening Test molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti). Gli organizzatori dovranno comunque procedere alla necessaria registrazione di tutti i presenti all'evento ai fini del necessario tracciamento oltre che all'acquisizione dell'autodichiarazione COVID-19 che dovrà essere conservata da parte dell'organizzatore per i 15 giorni successivi.

❖ DISPOSIZIONE PUBBLICO e PERSONALE

È espressamente previsto che eventi e competizioni all'aperto possono essere organizzati predisponendo posti preassegnati e prevedendo il distanziamento interpersonale di un metro o, alternativamente, prevedendo la disposizione dei posti con postazioni alternate e, ove necessario, a scacchiera, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, in modo da assicurare il rispetto di un'adeguata distanza interpersonale.

❖ CAPIENZA PER ATTIVITÀ ALL'APERTO

In zona bianca, la capienza consentita per l'accesso del pubblico agli eventi ed alle competizioni sportive non potrà essere superiore al 75% della capienza massima.

In zona gialla, la capienza consentita non potrà essere superiore al 50% di quella massima autorizzata.

Le percentuali massime di capienza si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi.

Qualora non dovesse essere possibile assicurare il rispetto delle condizioni sopra richiamate, gli eventi e le competizioni sportive dovranno svolgersi senza la presenza di pubblico.



❖ **CAPIENZA PER ATTIVITÀ AL CHIUSO**

È richiesto l'obbligo di Certificazione Verde indipendentemente dal "colore" della zona i servizi e le attività sportive di base siano consentiti.

❖ **PERSONALE COINVOLTO NELL'EVENTO**

Obbligo di possedere ed esibire (su richiesta) la Certificazione Verde anche a chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato ai fini dell'accesso nei luoghi in cui tale attività viene svolta. Questa previsione si estende anche "a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in tali luoghi, anche sulla base di contratti esterni".

❖ **CONTROLLO CERTIFICAZIONE VERDE**

I datori di lavoro devono individuare con atto formale (dunque per iscritto) i soggetti incaricati dell'accertamento i quali, in caso di contestazione di una violazione, saranno tenuti a trasmettere al Prefetto gli atti relativi alla stessa. Tale obbligo di formale investitura al controllo non era stato precedentemente disposto per le verifiche delle Certificazioni Verdi in occasione di eventi e manifestazioni né per gli accessi ai servizi sportivi di base ma, al fine di consentire una agevole dimostrazione dell'effettivo adempimento dell'obbligo di verifica e controllo comunque vigente, si suggerisce di provvedere anche in simili circostanze alla predisposizione di apposite lettere di incarico.

I soggetti incaricati non dovranno tenere alcuna traccia dei dati delle certificazioni richieste e le verifiche dovranno avvenire tramite l'apposita applicazione "C-19".

Chiunque svolga una prestazione presso una Associazione o Società Sportiva Dilettantistica deve esibire la Certificazione Verde?

Anche i dipendenti, i lavoratori autonomi, i collaboratori sportivi nonché i volontari e chiunque svolga un'attività lavorativa, di formazione e di volontariato presso associazioni e società sportive dilettantistiche e, comunque, in ambito federale si ritiene che siano tenuti al rispetto dell'obbligo di possesso ed esibizione della Certificazione Verde.

I datori di lavoro devono individuare con atto formale (dunque per iscritto) i soggetti incaricati dell'accertamento i quali, in caso di contestazione di una violazione, saranno tenuti a trasmettere al Prefetto gli atti relativi alla stessa. Tale obbligo di formale investitura al controllo non era stato precedentemente disposto per le verifiche delle Certificazioni Verdi in occasione di eventi e manifestazioni né per gli accessi ai servizi sportivi di base ma, al fine di consentire una agevole dimostrazione dell'effettivo adempimento dell'obbligo di verifica e controllo comunque vigente, si suggerisce di provvedere anche in simili circostanze alla predisposizione di apposite lettere di incarico.

I soggetti incaricati non dovranno tenere alcuna traccia dei dati delle certificazioni richieste e le verifiche dovranno avvenire tramite l'apposita applicazione "C-19".

Maggiori informazioni ed aggiornamenti sono disponibili al seguente link:

<https://www.federmoto.it/protocollo-sanitario-unico-e-nuove-linee-guida-federali-obbligo-di-green-pass-e-decreto-legge-capienze-n-139-dell-8-ottobre-2021/>